



CAPITOLATO TECNICO

Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici a favore di dipendenti e utenti presso le sedi della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini

Committente: Camera di Commercio di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini con sede legale in Corso della Repubblica n. 5 Forlì, PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, sito internet: www.romagna.camcom.gov.it.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è la Dott.ssa Laura Lazzari.

Per informazioni gli operatori economici dovranno rivolgersi all' Ufficio Provveditorato tramite e-mail: provveditorato@romagna.camcom.it oppure tramite PEC: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

Premessa

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini intende installare all'interno delle proprie sedi, in appositi spazi, distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati per la somministrazione di prodotti a favore del personale camerale, di utenti e di ospiti con funzionamento a denaro e/o chiavette magnetiche e/o App.

L'affidamento in concessione del servizio avverrà mediante aggiudicazione ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma MePA nel Bando Servizi – “Servizio di gestione distributori automatici – CPV 42933000-5 (distributori automatici) e CPV 42968100-0 (distributori bevande)”.

I distributori saranno dislocati nelle sedi camerali, presso gli immobili di proprietà della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini o a qualsiasi titolo da essa occupati, come di seguito indicati:

- Sede legale: Corso della Repubblica n. 5 – 47121 Forlì
- Sede secondaria: Via Sigismondo n. 28 - 47921 Rimini.

Contesto socio economico

Il servizio è principalmente effettuato a favore dei dipendenti della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini (pari indicativamente a 100 dipendenti) ed eventuali utenti esterni. Annualmente il concessionario corrisponderà a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alle forniture di energia elettrica e acqua potabile sostenute dall'Ente, una somma di almeno € 275,00 per distributore per un importo totale di € 1.100,00.

Valutazione del rischio operativo

Ai sensi dell'art.177 del D.lgs 36/2023, risulta necessario individuare la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico e comprendere il rischio lato domanda e lato offerta.

Ai fini della corretta individuazione del rischio operativo, sono state individuate le seguenti scale di valutazione:

Rischio basso: la probabilità che l'evento rischioso si verifichi risulta essere bassa e/o remota

Rischio medio: la probabilità che l'evento rischioso si verifichi risulta essere possibile

Rischio elevato: probabilità di accadimento dell'evento dannoso elevata

Dall'analisi condotta sulla tipologia del servizio, in linea con la principale prassi del mercato, sono stati individuati i seguenti rischi:

1. Rischio di diminuzione della domanda specifica
2. Rischio della riduzione della domanda di mercato
3. Rischio di disponibilità ("performance") (capacità del concessionario di erogare le prestazioni)
4. Rischio economico operativo
5. Rischio normativo regolamentare (aumento costi)
6. Rischio di approvvigionamento o aumento costi dei fattori produttivi
7. Rischio di inflazione

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a Carico del pubblico (si/no)	Rischio a carico del privato (si/no)
Rischio di diminuzione della domanda specifica	bassa	Diminuzione dei ricavi	Flessibilità organizzativa	No	Si
Rischio della riduzione della domanda di mercato	media	Diminuzione dei ricavi	Flessibilità organizzativa	No	Si
Rischio di disponibilità ("performance") (capacità del concessionario di erogare le prestazioni)	bassa	Aumento dei costi; penali; risoluzione del contratto	Flessibilità organizzativa	No	Si
Rischio economico	bassa	Non completo	Flessibilità organizzativa	No	Si

operativo		recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti per gestire il servizio oggetto della concessione			
Rischio normativo regolamentare (aumento costi)	bassa	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro normativo e regolatorio	Flessibilità organizzativa	No	Si
Rischio di approvvigionamento o aumento costi dei fattori produttivi	bassa	Ritardi e/o aumenti dei costi	Revisione prezzi	No	Si
Rischio di inflazione	bassa	Aumento dei costi	Revisione prezzi	No	Si

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio riguarda l'installazione, gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione di n. 2 distributori automatici di bevande calde e n. 2 distributori automatici di bevande fredde e alimenti preconfezionati. I distributori saranno dislocati nelle sedi camerali come di seguito indicato:

- Forlì: n. 1 distributore bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati dolci e salati,
- Rimini: n. 1 distributore bevande calde e n. 1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati dolci e salati.

Si tratta, pertanto, dell'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176 e segg. del D.Lgs. 36/2023 del servizio per la somministrazione automatica di alimenti preconfezionati e bevande fredde/calde presso le sedi camerali, con funzionamento a denaro e/o chiavette magnetiche. I distributori automatici da installare nelle sedi sopra indicate dovranno essere di recente fabbricazione e di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici ed in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla

concessione, nonché tali da possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione.

Ulteriori informazioni:

- l'attività lavorativa del personale camerale che prestano attività lavorativa presso le sedi camerali si svolge su 4 gg. Lavorativi;
- le sedi camerali sono aperte al pubblico quattro giorni su cinque;
- l'Ente Camerale non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza;
- tutti gli oneri di sicurezza e i rischi imprenditoriale, economico e gestionale della concessione rimangono a totale carico del gestore;
- gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) nei quali verranno installati i distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà o in affitto alla Camera di Commercio Romagna Forlì-Cesena e Rimini;
- l'installazione dei distributori non richiede l'effettuazione di lavori in quanto esiste già il collegamento con gli impianti idrico ed elettrico degli edifici;
- è a carico del gestore la procedura per ottenere l'autorizzazione sanitaria ed è ugualmente a carico del gestore l'onere di richiedere e ottenere: Licenza, Autorizzazione, Certificazione, Documento previsto dai regolamenti e dalle Leggi per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato; il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per l'ente camerale. La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato; tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'operatore economico affidatario per tutta la durata del Contratto. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'affidatario dovrà assicurare che i distributori automatici siano in attività 24 h su 24 h, sette giorni su sette.

Art. 2 – Specifiche tecniche dei distributori

I Distributori Automatici dovranno:

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia
- devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto Ministeriale del 6 novembre 2023;
- riportare le etichette con l'indicazione della marca dei prodotti oggetto di distribuzione;
- essere rispondenti alle norme vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in materia di sicurezza, antinfortunistica e di prevenzione incendi;
- essere muniti di dispositivi antiallagamento e salvavita;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 "Norme particolari per distributori commerciali

e apparecchi automatici per la vendita”;

- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P.;
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami segnalazioni di guasto, di prodotti esauriti, ecc.;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione di alimenti e bevande;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- essere dotati di sistemi di pagamento a moneta con sistema rendi-resto e chiavetta magnetica che sarà concessa, a richiesta degli utilizzatori, su pagamento di una cauzione;
- segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- l'anno di fabbricazione dei distributori non dovrà essere antecedente al 2020;
- per ogni apparecchiatura deve essere consegnata Camera di Commercio Romagna Forlì-Cesena e Rimini copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti, del manuale d'uso e delle schede tecniche;
- i prezzi inerenti ai singoli prodotti devono essere indicati in modo chiaro e visibile al pubblico.

Art. 3 – Disposizioni generali di pulizia e igiene dei distributori automatici

L'affidatario effettuerà le pulizie periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici. L'affidatario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.

In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore. Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno affidate alla diligenza del fornitore. È a cura dell'affidatario prevedere un piano di pulizia e igiene dei distributori da sottoporre alla Camera di Commercio Romagna Forlì-Cesena e Rimini. La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio piano di igiene e pulizia da parte dell'affidatario, comporterà l'applicazione di una penale.

Art. 4 – Caratteristiche dei prodotti

I prodotti erogati dai distributori che ne prevedono la somministrazione, devono essere di prima

qualità ed in ogni caso, di primarie marche a livello nazionale, conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. I prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:

- denominazione dell'alimento
- elenco dei prodotti erogati
- elenco degli ingredienti
- il termine di conservazione o la data di scadenza
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare
- il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto
- ogni altra informazione obbligatoria

INOLTRE

- i prodotti Bio devono essere certificati.
- i prodotti erogati dal mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e certificazioni previste.
- i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare le indicazioni per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio.

I prodotti freddi e gli snack NON devono contenere:

- coloranti di sintesi
- esaltatori di sapidità
- edulcoranti
- aromi se vietati dalla normativa vigente
- polifosfati
- acidi grassi trans
- grassi di palma o cocco.

Art. 5 – Paniere dei prodotti

Le sottoindicate categorie di prodotti costituiscono il paniere individuato dall'Ente camerale sul quale gli operatori economici dovranno formulare l'offerta compilando la tabella prodotti "Allegato 2".

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati. Inoltre, il Concessionario si impegna a fornire prodotti di prima qualità e, ove possibile, a garantire la freschezza della materia prima utilizzata

Di seguito vengono indicate le caratteristiche qualitative minime richieste.

Bevande calde

Si intendono tutte quelle composte da caffè, caffè decaffeinato, orzo, latte, the, cioccolato e le possibili ulteriori varianti a base di tali prodotti. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato

direttamente dall'utente con la possibilità di indicarne la quantità.

Nella tabella si riporta l'elenco delle bevande (a titolo semplificativo e non esaustivo) e la grammatura per prodotto.

<i>Bevanda</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Grammatura minima per erogazione</i>
Caffè	Dovrà essere di prima scelta con miscela di minimo 60% arabica	Grammi 7
Caffè espresso	Dovrà essere di prima scelta con miscela di minimo 50% arabica	Grammi 7
Caffè macchiato		Grammi 7 Grammi 4 di latte
Caffè lungo		Grammi 7
Caffè lungo macchiato		Grammi 7
Caffè decaffeinato		Grammi 1,5
Caffè decaffeinato macchiato		Grammi 1,5 grammi 4 di latte
Caffè al ginseng		
Cappuccino		Grammi 7 Grammi 6 di latte
Orzo		Grammi 1,2
Orzo macchiato		Grammi 1,2 grammi 4 di latte
thè		Grammi 13
cioccolata		Grammi 23
latte		Grammi 8

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè deve essere biologica o proveniente dal commercio equo solidale in possesso di specifica certificazione e logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quale il fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114.

Dal primo gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande di thè e a base di cacao, devono avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml di prodotto (o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml)

Bevande fredde:

Nella tabella si riporta l'elenco delle bevande fredde (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

<i>Bevanda</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Confezione</i>
Acqua naturale	Delle migliori marche	Da 50 cl
Acqua frizzante	Delle migliori marche	Da 50 cl
Bevande in lattina	Vari tipi (es. cola cola, aranciata chinotto)	Da 33 cl
Succhi di frutta in brik	Percentuale minima di frutta 50%	Da 20 cl
the	Delle migliori marche e di vari gusti	Da 50 cl

Ai sensi dell'art. 2.2.2.1 del D.M. del 6 novembre 2023 l'acqua minerale in vendita deve essere imballata in formati di capacità non inferiore ai 50cl e provenire, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontana di 300 km.

Per le altre bevande (ad esempio i nettari di frutta, tè freddo e bibite), almeno un prodotto deve essere privo di edulcoranti aggiunti, uno deve avere un contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e uno deve essere biologico. Per i prodotti a base di frutta tropicale, il prodotto, oltre che biologico, può provenire dal commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione e logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziativa quale il fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti.

Imballaggi

Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, devono contenere almeno il 30% di PET riciclato.

Prodotti confezionati dolci/salati

Si intendono vari tipi di snack (dolci e salati); dovrà essere mantenuto un equilibrio tra i due generi. Nella tabella si riporta l'elenco dei prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) e le misure delle confezioni.

Merendine, biscotti, snack salati senza glutine	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Crackers vario tipo	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Snack salati (salatini/prodotti da forno)	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard

Patatine classiche e/o di vari gusti	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Taralli e schiacciatine	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Cioccolato	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Biscotti farciti	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi nelle confezioni standard
Frutta secca	Dovranno essere delle migliori marche, di vari tipi e in confezioni da 25 gr

Ai sensi dell'art. 2.2.2.6 del D.M. del 6 novembre 2023, se presenti prodotti esotici, devono essere biologici ovvero provenire dal commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione e logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quale il fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità a ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art.29 della Direttiva (UE) n.2018/2001, riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

Ai sensi dell'art. 2.2.2.7 del D.M. del 6 novembre 2023, se presenti formaggi ovvero latticini, deve essere messa a disposizione almeno una linea di prodotti biologici o a marchio di qualità DOP o di montagna in conformità al regolamento (UE) n.1151/2012 e al regolamento (UE) n.665/2014.

Ai sensi dell'art. 2.2.2.8 del D.M. del 6 novembre 2023 i grassi utilizzati per tali prodotti, se presenti, possono essere olio extravergine di oliva o di girasole.

Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore di merende salate, almeno una linea di prodotti su tre deve essere biologica.

Almeno una linea di prodotti su tre deve essere a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100g 100 ml o un valore equivalente di sale, avendo riguardo ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Almeno una linea di prodotti su tre deve essere a basso contenuto di grassi o senza grassi avendo riguardo ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Ai sensi dell'art. 2.2.2.9 del D.M. del 6 novembre 2023 nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre deve essere biologica.

La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore deve includere anche una linea di prodotti a ridotto consumo di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di

prodotto (ai sensi del regolamento 1924/2006) e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche devono essere ben visibili sulla confezione.

I grassi consentiti sono olio extravergine di oliva o olio di girasole o burro.

Le tavolette di cioccolato, se presenti, devono avere una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao deve essere biologico ovvero proveniente dal commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione e logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quale il fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).

Altre linee prodotti

Ai sensi dell'art. 2.2.2.11 del D.M. del 6 novembre 2023 devono essere messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Le informazioni devono essere segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione sulla macchinetta di QR-code o indirizzo internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

La Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga più opportuna l'erogazione. Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate, debbono essere preventivamente concordati tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi, in una ottica di gestione eco-compatibile del servizio prestato.

Art. 6 – Durata e valore del servizio di concessione

Il servizio in argomento avrà durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Pertanto, il valore della concessione, è stimato pari ad € 20.000,00 per tutta la durata del contratto (5 anni), ed è stato calcolato in base al fatturato complessivo generato dai distributori nell'anno solare 2023. Tale valore rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dalla Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario. Inoltre, tale importo è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento, inclusi i costi di trasferta del proprio personale in loco. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza – non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

Di seguito, con riferimento alla possibile richiesta di prodotti quotidiani, si indica una stima di

massima di consumazione giornaliera dei fruitori riferita solo al “personale della Camera di Commercio” e del “personale di soggetti terzi” che ad oggi prestano servizio presso le sedi camerali a diverso titolo e che, pertanto, non tiene conto degli ulteriori ospiti ed utenti che accedono alle sedi.

sede	Numero medio di utenti/giorno	Importo stimato della consumazione giornaliera	Media giorni di presenza/annui	n. anni di contratto	Valore stimato fatturato per sede
Forlì	25	0,70	200	5	17,500,00 €
Rimini	15	0,70	200	5	10.500,00 €
Totale					28.000,00 €

Si precisa che i dati riferiti all’utenza sono stati indicati ai soli fini della formulazione dell’offerta e sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi, in quanto il consumo effettivo di alimenti e bevande è subordinato al numero di utenti presenti ogni giorno e ad altre circostanze non prevedibili e comunque non dipendenti dall’Ente.

Il contratto verrà stipulato tramite procedura informatizzata prevista dalla piattaforma di eProcurement della Pubblica Amministrazione MePA.

Art. 7 – Canone annuale di concessione

Il servizio come descritto, genera un’obbligazione a capo dell’Operatore economico nei confronti dell’Amministrazione derivante dal pagamento del canone accessorio relativo agli spazi occupati dai distributori automatici. Per il servizio in oggetto, pertanto, il fornitore dovrà provvedere alla corresponsione di un canone minimo annuo fisso a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall’attività in oggetto. Esso è valorizzato sulla base di un canone annuo per distributore per il numero dei distributori installati ed in funzione. Tale canone viene quantificato complessivamente per tutti i distributori installati in € 1.100,00 (IVA esclusa) quale rimborso delle spese di energia elettrica, acqua e utilizzo degli spazi camerali, da versare mediante bonifico bancario su presentazione di fatture elettroniche da parte della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini

Art. 8 – Prezzi

Il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di chiavetta elettronica per il pagamento dei prodotti oggetto del servizio di distribuzione automatica. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico, in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all’utenza, il prezzo dell’alimento o bevanda offerto nello svolgimento del servizio, corrispondente a quello indicato nell’offerta.

Trascorso il secondo anno di vigenza contrattuale la ditta aggiudicatrice potrà richiedere

l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, la ditta aggiudicatrice dovrà produrre una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta

Art. 9 -Obblighi del concessionario/fornitore

Il fornitore dovrà:

- provvedere a propria cura e spese a quanto necessario all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione sanitaria;
- provvedere alla consegna della dichiarazione di conformità dei distributori automatici;
- installare distributori automatici con dispositivo antiallagamento e salvavita;
- provvedere all'installazione dei distributori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto; - fornire prodotti di prima qualità ed in ogni caso di primarie marche a livello nazionale; - fornire l'elenco dei prodotti in distribuzione, contenente l'identificazione per tipologia, marca e Prezzo; tale elenco dovrà essere prodotto prima della stipula del contratto;
- garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
- garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
- provvedere al pagamento di eventuali multe e ammende irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- rispondere personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi;
- impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore;
- rilasciare elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio, nonché le variazioni intervenute per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione e nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'amministrazione e degli utenti. Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopracitati, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. L'impresa concessionaria si impegna inoltre ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà della Camera di Commercio che di terzi. La Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini non sarà responsabile di

eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i distributori automatici. È altresì sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni, comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che l'impresa possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell'Ente camerale.

Saranno a carico del Concessionario i seguenti oneri e condizioni:

- l'obbligo di farsi carico degli oneri di smaltimento relativi a proprie attrezzature ed arredi;
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- rispetto integrale delle vigenti prescrizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Art. 10 – Rifornimento, assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità dell'Affidatario il quale, in caso di guasto, deve riparare i guasti con tempestività e comunque non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco, dovrà provvedere all'immediata sostituzione dell'apparecchio e dovrà essere garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale. L'assistenza tecnica deve intendersi completa di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione gratuita in caso di guasto e il passaggio periodico dell'incaricato dall'appaltatore per verificare il corretto funzionamento degli impianti. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il fornitore deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Il servizio di rifornimento ed igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Il Fornitore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente documento utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese accessorie. I rifornimenti dovranno essere eseguiti da personale dell'impresa munito di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, dovranno essere svolte e garantite (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) il rifornimento delle materie prime, dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad assicurare l'uso continuativo. In nessun caso si potrà sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione. Il Fornitore dovrà garantire a proprie spese la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti. I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, dovessero presentare frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dall'impresa affidataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

Art.12 - Clausole

Ai sensi dell'Art.57 comma 2 del del D.lgs 36/2023, l'aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM, in cui per ogni criterio ambientale descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione che descriva le tipologie e le caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori (Criteri Ambientali Mininimi ai sensi dell'Art. 2.2.2 del D.M. del 6 novembre del 2023).

Art. 13 – Polizze Assicurative

Prima dell'installazione dei distributori automatici, il Concessionario dovrà comprovare, producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni ed ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno (anche a titolo di responsabilità civile) subiti in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. La copertura assicurativa dovrà riferirsi all'intero periodo contrattuale.

Art. 14 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa – facoltà di recesso

Dopo la stipulazione del contratto, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi l'esecuzione della fornitura, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto:

- a) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- d) mancato adempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- e) i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e seg. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) l'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, nonché per la stipula del contratto. In tal caso l'Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove

richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

h) violazione degli obblighi di riservatezza;

i) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini e del Codice di comportamento dell'Ente Camerale; j) l'Ente accerti la violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/20011

In tutti i casi summenzionati l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Ente stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 15 - Rischi da interferenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 " Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., la Camera di Commercio a mezzo di propri rappresentanti ha effettuato la valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento, constatando che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative da svolgere in contemporaneità nello stabile ove si svolgerà il servizio, come indicato all'art. 1 e che necessitino interventi di tipo oneroso. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n. 81/2008). Costi per la sicurezza per contenimento delle interferenze pari a zero. Se le condizioni attuali dovessero variare anche a seguito di segnalazioni specifiche dell'affidatario, si procederà con l'analisi delle situazioni e si integrerà il presente documento.

Art.16 – Penali

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta tramite PEC, assegnando al concessionario cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione per fornire spiegazioni e chiarimenti. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Ente ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, sarà facoltà dell'Ente applicare una penale fino a un importo massimo pari al 10% dell'importo stimato del contratto di concessione per la durata complessiva in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato. Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Art.17 – Cauzione definitiva

Il concessionario aggiudicatario dovrà presentare apposita cauzione definitiva, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio in oggetto, da costituirsi come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 6.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8.

Art. 18 - Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere, si adirà l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli da 18 a 30-bis c.p.c. e ss.mm.ii., previo ricorso alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Art. 19 – Obbligo di segretezza e riservatezza

Il trattamento dei dati avviene ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679. I dati personali eventualmente contenuti negli atti della procedura in oggetto vengono trattati dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure adeguate a garantire la loro sicurezza e riservatezza. Si rinvia alla informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente:

<https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>

Il conferimento dei dati sensibili è altrettanto obbligatorio al fine di poter fornire i servizi e le prestazioni richieste, o adempiere ai compiti statutari; la negazione del consenso al trattamento di questi dati otterrà anch'essa, come risultato, l'impossibilità di effettuare la prestazione richiesta, di ottemperare agli obblighi di legge o statutari o di altro genere come indicato nella informativa.

Art. 20 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile del servizio Provveditorato e risorse di rete.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente

LL/gc